

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2696

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del deputato GERMANÀ

Modifica all’articolo 114 della Costituzione, concernente
l’istituzione della provincia autonoma delle isole minori

Presentata il 29 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha riformato la Costituzione nella parte riguardante il sistema delle autonomie locali e dei rapporti con lo Stato.

La riforma ha comportato la revisione degli articoli da 114 a 133 della Carta costituzionale. Attraverso la conferma di alcuni articoli, l’abrogazione di altri e la modifica di altri ancora, è stata cambiata la conformazione istituzionale della Repubblica, anche per ciò che concerne la possibilità di forme di autonomia differenziata per gli enti locali.

Con la presente proposta di legge costituzionale, nel quadro della riforma costituzionale, si vuole dare seguito anche

all’orientamento emerso durante il convegno del 12 ottobre 1996, svoltosi a Portoferraio, tra i sindaci delle isole minori.

Dagli interventi degli amministratori dei comuni, dei parlamentari, dei tecnici e degli esperti, è emersa la esigenza, unanimemente condivisa, di un riconoscimento della specificità delle isole minori, sotto il profilo della difesa ambientale, della dotazione di servizi essenziali e più in generale, di una riqualificazione delle condizioni di vita delle popolazioni insulari.

La proposta di modificare l’articolo 114 della Costituzione ha lo scopo di salvaguardare le isole minori, tutelandone la

peculiarità culturale, ambientale e sociale, dando loro un'autonomia legislativa.

La proposta di legge costituzionale si è resa necessaria per dare maggiore risalto alle isole minori in un contesto economico e turistico nazionale e continentale per evitare un isolamento geografico e culturale che produrrebbe anche un disagio economico.

Appare, così, indispensabile una forte e formale presa di coscienza del ruolo delle isole minori nel contesto economico generale, attraverso l'istituzione di un organismo autonomo ed unitario di alta valenza politico-istituzionale.

L'assetto organizzativo del nuovo organismo autonomo è demandato ad una successiva legge ordinaria.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il territorio delle seguenti isole minori, Isola Madre, Isola Pescatori, Isola Bella, Isola Virginia, Isola dei cipressi, Isola del Garda, Isola Polvese, Torcello, Burano, San Francesco del deserto, Sant'Erasmo, Murano, Isola delle vignole, San Giorgio Maggiore, Isola della Giudecca, Lido, San Servolo, San Clemente, Gorgonia, Capraia, Isola d'Elba, Pianosa, Isola di Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Palmaria, Ponza, Zannone, Palmarola, Ventotene, Capri, Ischia, Procida, Isola San Domino, Favignana, Levanzo, Marettino, Pantelleria, Ustica, Salina, Lipari, Stromboli, Panarea, Filicudi, Alicudi, Vulcano, Lampedusa, Linosa, La Maddalena, Isola di Caprera, Budelli, Asinara e Carloforte, è costituito in provincia autonoma, con capoluogo Ischia.

La legge dello Stato disciplina l'ordinamento della provincia autonoma delle isole minori.

È attribuita alla provincia autonoma delle isole minori la potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle seguenti materie:

- a) governo del territorio;
- b) porti e aeroporti civili;
- c) grandi reti di trasporto e navigazione;
- d) ordinamento della comunicazione;
- e) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- f) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- g) sanità ed energia;
- h) pesca e agricoltura ».

€ 0,26



14PDL0028620